

## **TI\_GERICHTE 35.2000.47 vom 27. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2000.47](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2000.47)

FR: TI\_GERICHTE 35.2000.47 du 27 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 35.2000.47 del 27 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

mesi, vi è una percentuale più piccola di pazienti con dolori che possono persistere per tempi più lunghi. Fattori di rischio per un decorso prolungato sono rappresentati da insorgenza di dolori nelle prime 12 ore dopo il trauma, anamnesi con dolori cervicali già precedenti al trauma, alterazioni degenerative importanti alle radiografie della colonna cervicale. Come già ricordato più sopra, d'altro canto, non vi sono metodi oggettivi che permettano di confermare che la sintomatologia presentata dal paziente a partire dall'aprile 2000 sia comunque relativa al trauma. Dal punto di vista strettamente medico, si può ipotizzare che la sintomatologia residua a partire dall'aprile 2000 sia stato il naturale proseguimento di quanto presente in precedenza, con un progressivo miglioramento fino alla scomparsa quasi completa almeno durante il giorno a partire dall'ottobre 2000 " (IX, p. 6s. - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore). Rispondendo ai quesiti postigli dalle parti, l'esperto designato da questo TCA ha avuto modo di confermare l'esistenza di una relazione di causalità naturale semplicemente possibile fra i disturbi lamentati dal qui ricorrente e l'infortunio assicurato: " Se e in quale misura l'evento all'origine della presente controversia - tamponamento come da fattispecie in oggetto - possa considerarsi la causa naturale della patologia presentata dall'assicurato al suo rientro in Svizzera e posteriormente . La risposta a questa domanda è limitata dall'assenza della documentazione relativa alla prima visita medica effettuata sul luogo dell'incidente presso il pronto soccorso locale (vedi anche quanto discusso nella valutazione più sopra). Una valutazione della causalità tra un trauma da tamponamento in auto ed una sintomatologia algica cervicale deve essere basata sulla valutazione dell'evidenza clinica complessiva, tenendo conto dello stato precedente il trauma, del meccanismo traumatico, della sintomatologia iniziale e del decorso della sintomatologia. In questo caso lo stato precedente il trauma era blando, non essendovi dunque fattori precedenti che avrebbero potuto favorire l'insorgere della sintomatologia ed anche le discrete alterazioni radiologiche evidenziate alle radiografie della colonna cervicale non credo che possano essere considerate rilevanti. Il meccanismo del trauma può essere considerato adeguato alla provocazione di sintomi algici a livello cervicale. Non vi è una documentazione oggettiva concernente la prima visita medica, per cui i dati riguardanti questo punto sono incompleti e limitati a quanto asserito dal signor \_\_\_\_\_, con dolori inizialmente molto lievi, insorti in modo più pronunciato 2-3 giorni dopo il trauma e quindi in un periodo considerato limite per una relazione di causalità tra sintomatologia e trauma stesso. Il decorso successivo è compatibile con un trauma distorsivo cervicale, con un progressivo miglioramento dei sintomi sull'arco dei mesi. Il tamponamento subito dal

signor \_\_\_\_\_ può dunque essere considerato una causa possibile della sintomatologia da lui descritta, almeno durante i primi mesi successivi all'incidente " (IX, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente - la sottolineatura è del redattore). " In base alla documentazione radiologica il nesso causale tra le turbe lamentate dall'assicurato viene considerato a) certamente b) con probabilità preponderante c) solo possibilmente d) per nulla in relazione con l'infortunio del 13.9.1999? Basandosi unicamente sulla documentazione radiologica il nesso causale tra le turbe lamentate dall'assicurato sono da considerare solo possibilmente in relazione all'infortunio del 13.09.1999, questo almeno per quel che riguarda i suoi attuali sintomi . Sottolineo ancora una volta il fatto però che la valutazione della causalità non può essere basata unicamente o in modo preponderante sul reperto radiologico, che costituisce comunque sicuramente un aiuto importante nella valutazione generale. Quest'ultima deve basarsi anche su altri fattori soprattutto anamnestici (insorgenza dei dolori, tipo di sintomatologia, adeguatezza del trauma) e del reperto clinico. In questo caso, il dato medico che depone in favore [recte: in sfavore, n.d.r.] di un nesso causale tra i sintomi e l'incidente è soprattutto la relazione temporale asserita dal signor \_\_\_\_\_. L'insorgere dei dolori dopo 36 ore riduce sensibilmente il grado di probabilità del nesso causale tra trauma e sintomi. In questo caso non sussistono neppure fattori prognostici sfavorevoli e predisponenti ad un decorso cronico di oltre sei mesi quali preesistenti dolori cervicali o gravi alterazioni degenerative alle radiografie della colonna cervicale " (IX, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta - la sottolineatura è del redattore). Per quanto qui d'interesse, il dottor \_\_\_\_\_ si è detto infine sostanzialmente d'accordo con l'apprezzamento enunciato dal dottor \_\_\_\_\_, in occasione della visita di controllo del 14 febbraio 2000 (cfr. doc. \_): " Concordo con gran parte della valutazione da parte del medico di circondario \_\_\_\_\_. Desidero discutere brevemente soprattutto un punto. In questo rapporto si conclude che "... dovrà essersi trattato di uno stiramento muscolare ...". Secondo le attuali teorie concernenti l'insorgenza dei dolori nell'ambito di un trauma distorsivo cervicale, si pensa che questi insorgano in seguito a microtraumi delle strutture legamentarie e muscolari che sorreggono la colonna cervicale per cui uno stiramento muscolare fa comunque parte dei riconosciuti meccanismi di insorgenza dei dolori. Non è naturalmente possibile dedurre con certezza dal tipo di terapia prescritta la diagnosi posta, soprattutto distinguere tra stiramento muscolare e trauma distorsivo cervicale poiché le terapie antalgiche sono solitamente analoghe nei due tipi di patologia. Insorgendo spesso i dolori più intensi solo dopo alcune ore dal trauma, è possibile che in una situazione d'urgenza, se la sintomatologia è discreta proprio nelle prime ore come può accadere, ci si limiti alla prescrizione di analgesici senza effettuare indagini radiologiche " (IX, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta). 2.4. Questa Corte non vede ragioni che le impediscano di fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui è pervenuto il dottor \_\_\_\_\_, specialista nella materia che qui interessa. Va qui ancora ricordato che, in caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss.; STFA 6 luglio 1993 in re M. D.). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130). Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della

perizia giudiziaria. Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a). Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 U133, pag. 311ss. consid. 1b). Pertanto, si deve ritenere, in ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2.1., che i disturbi accusati da \_\_\_\_\_, perlomeno a decorrere dalla data di chiusura del caso da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, non costituivano più una naturale conseguenza dell'evento infortunistico 13 settembre 1999. Va da sé che - non essendo stata sufficientemente dimostrata l'esistenza di una relazione di causalità naturale - il TCA può tranquillamente esimersi dall'esaminarne l'adeguatezza. Relativamente al tempo di latenza tra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla colonna cervicale - problematica a cui ha fatto accenno anche il perito giudiziario, il quale ha dichiarato che, citiamo: "l'insorgere dei dolori dopo 36 ore riduce sensibilmente il grado di probabilità del nesso causale tra trauma e sintomi" - si osserva che nella sentenza 12 agosto 1999 in re E., parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U359, p. 29ss. (cfr., pure, RAMI 2000 U391, p. 307s.), la nostra Alta Corte federale ha negato l'esistenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale o di un meccanismo traumatico equivalente, in ragione di un tempo di latenza troppo lungo fra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla regione della nuca oppure al rachide cervicale. Riferendosi a recenti studi concernenti appunto il tempo di latenza dopo un cosiddetto trauma d'accelerazione - studi secondo i quali i disturbi accusati non possono più essere ritenuti una naturale conseguenza dell'infortunio, qualora l'intervallo superi le 24/72 ore - il TFA ha stabilito che disturbi e referti a livello della nuca oppure del rachide cervicale devono, secondo l'esperienza, insorgere entro un breve lasso di tempo dopo l'evento traumatico. Se ne deduce che l'impugnata decisione 27 aprile 2000 non presta il fianco ad alcuna censura.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.